

N. 116238 del Repertorio

N. 32717 della Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno venti del mese di settembre

- 20 settembre 2024 -

alle ore undici e minuti trentacinque.

In Lucca, Mura Urbane, Baluardo San Colombano n.1, in una sala della Casermetta San Colombano, sede dell'infrascritta Associazione.

Avanti a me dr. DOMENICO COSTANTINO, Notaio in Lucca, iscritto al Collegio Notarile di Lucca,

è presente la signora:

- **Ravenni Gabriella Ida**, nata a Lucca il 14 marzo 1947, residente in Lucca, Via degli Asili n. 15, cittadina italiana, (c.f.: RVN GRL 47C54 E7150).

La comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, e rappresentante, della Associazione

"Centro studi Giacomo Puccini"

con sede in Lucca, Casermetta San Colombano, Baluardo San Colombano n.1, costituita con atto a rogito dr. Fabio Monaco, Notaio in Lucca, del 5 giugno 1996, registrato a Lucca il 17 giugno 1996 al n. 1815/I, successivamente modificata con atti: a rogito dr.ssa Maria Daniela Biserni del 12 giugno 2009, rep.n. 75252, registrato a Lucca il 24 giugno 2009 al n. 5346/I, a mio rogito del 31 maggio 2014, rep.n. 103615, registrato a Lucca il 26 giugno 2014 al n. 4202/1t, numero di codice fiscale: 01611960467, Persona Giuridica già iscritta in data 30 maggio 2002 al n. 12 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Lucca, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea relativa a modifiche statutarie della predetta Associazione, assemblea che mi dichiara esser stata convocata, in seconda adunanza, per oggi, in questo luogo, per le ore 11,00, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti

all'ordine del giorno:

"1. Modifica dello statuto.

..... OMISSIS

2. Varie ed eventuali."

Ai sensi dell'art. 10 del vigente statuto e per unanime designazione degli intervenuti assume la Presidenza il costituito Presidente del Consiglio Direttivo, Prof.ssa Gabriella Ida Ravenni, la quale

dato atto

- che l'odierna assemblea è stata convocata nei modi e termini previsti dallo statuto;

- che del Consiglio Direttivo sono presenti: oltre se medesima, i Consiglieri Fabrizio Papi e Letizia Bandoni;

- che sono presenti o rappresentati diciassette (17) associati aventi diritto di intervento e di voto, e precisamente dieci (10) in proprio e sette (7) per delega;

- che del Collegio dei probiviri: sono presenti tutti i componenti, signori Aldo Berti, Mariella Mannelli e Emiliano Sarti;

il tutto come risulta dal foglio delle presenze che a quest'atto si allega sotto la lettera "A";

Registrato a Lucca
il 4 ottobre 2024
al n. 6976 Serie 1T
Esente

- che l'identità dei partecipanti e la loro legittimazione a partecipare alla presente assemblea sono state da lei stessa verificati;

- che gli associati presenti o rappresentati sono tutti in regola con il pagamento delle quote associative;

che la prima adunanza, convocata per oggi, alle ore 9,00, è andata deserta;
dichiara

validamente costituita la presente assemblea per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno sopra trascritti di competenza della presente assemblea, ai sensi dell'art. 9 dello statuto (che prevede che, in seconda convocazione, l'assemblea sia costituita e deliberi qualunque sia il numero degli associati presenti).

Aperta la discussione il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo dell'Associazione ha reputato necessario convocare l'odierna Assemblea straordinaria degli associati per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale per adeguarlo alle previsioni normative che disciplinano il Terzo Settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (in attuazione della Legge 6 giugno 2016 n. 106) e ss.mm.ii., e così sia consentita l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

La modifica più rilevante, anche in relazione ai rapporti con i terzi, è costituita, prosegue il Presidente, dalla modifica della denominazione dell'Associazione, denominazione da modificare in

"Centro studi Giacomo Puccini ETS"

ove ETS è l'acronimo di Ente del Terzo Settore.

Ella sottopone, quindi, all'Assemblea il testo di statuto già aggiornato con tutte le modifiche proposte.

L'ASSEMBLEA

udita la proposta del Presidente;

- ritenuto opportuno provvedere in conformità alla medesima;

- nessuno opponendosi alla trattazione dell'argomento;

- dopo breve discussione, dichiarando gli associati che il testo dello statuto come sopra sottoposto all'assemblea è già stato esaminato e da loro condiviso;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

1) Di modificare la denominazione della Associazione in

"Centro studi Giacomo Puccini ETS"

e di approvare il nuovo Statuto Sociale, in tutti i suoi articoli, e così nel suo complesso, che, composto di ventotto (28) articoli, si allega al presente atto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale.

Il presente verbale fruisce delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 82 del ridetto D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii. (esenzione dalle imposte di registro e di bollo).

Ai fini del riconoscimento e/o del mantenimento della personalità giuridica dell'Associazione "Centro studi Giacomo Puccini ETS" da parte dell'autorità amministrativa o per ottemperare a specifiche norme di settore, compresa l'iscrizione o il mantenimento della stessa al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il Presidente del Consiglio Direttivo è autorizzato ad apportare al suallegato statuto le modifiche che si rendessero indispensabili in seguito ad osservazioni e rilievi da parte dei suddetti organismi pubblici di controllo, salvaguardando i principi ispiratori associativi.

** L'assemblea, infine, dà atto, ai fini dell'esecuzione delle formalità di tra-

scrizione e voltura nascenti dal presente atto, che del patrimonio dell'Associazione "Centro studi Giacomo Puccini" non fanno parte nè beni immobili nè beni mobili iscritti in Pubblici Registri.

La comparente:

-- - preso atto delle informazioni avute ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del regolamento (UE) n. 2016/679, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti ed alla loro comunicazione e diffusione entro i limiti e per le finalità previste dalla legge;

-- - consenziente l'assemblea, mi dispensa dalla lettura di ogni allegato a quest'atto, dichiarando di averne esatta ed integrale conoscenza.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore undici e minuti cinquanta-cinque.

Del che io Notaio ho ricevuto il presente verbale, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me su quattro facciate e parte della quinta di due fogli del quale, prima delle firme ed in assemblea, ho dato lettura alla comparente che, da me interpellata, lo approva.

Firmato: Gabriella Ida Ravenni - Domenico Costantino

Allegato 99° ord
atto 126038
30414



CENTRO STUDI GIACOMO PUCCINI

ASSEMBLEA DEI SOCI
Venerdì 20 settembre 2024 ore 11.00
Lucca, Casermetta S. Colombano



Socio	Luogo e data di nascita	Firma
Berti Aldo		<i>Aldo Berti</i>
Mannelli Mariella	FIRENZE 22/11/1943	<i>Mariella Mannelli</i>
Sarti Emiliano	LUCCA 14-07-1952	<i>Emiliano Sarti</i>
Ravenni Gabriella		<i>Gabriella Rave</i>
Bernardoni Virgilio delega		<i>Virgilio Bernardoni</i>
Letizia Bandoni		<i>Letizia Bandoni</i>
Papi Fabrizio		<i>Fabrizio Papi</i>
Pecci Riccardo		
Senici Emanuele		<i>Emanuele Senici</i>
Delega Fabrizio Papi		
Campana Alessandra		
Baragwanath Nicholas		
Erkens Richard		
Guarnieri Adriana		
Maehder Jürgen		
Paduano Guido		
Rosen David		
Ross Peter		
Schwartz Arman		

Giuseppe Puccini
Gabriella Rave

Fornoni Federico		
Girardi Michele		
Giuggioli Matteo delega Simonetta Bigongiari		<i>[Signature]</i>
D'Onghia Vincenza delega Gabriella Ravenni		<i>Gabriella Ravenni</i>
Di Vito Stefano delega Aldo Berti		<i>[Signature]</i>
Di Vito Chiara delega Ilaria Monticelli		<i>[Signature]</i>
Onorato Alexandra delega Emiliano Sarti		<i>Emiliano Sarti</i>
Lecce Alvise		
Bellacicco Domenico		
Amatulli Domenico		
Pancani Piero		
Morita Yoko		
Neri Giuseppe		
Andreoni Danila		
Otero Gustavo		
Balestri Andrea		<i>Andrea Balestri</i>
Arzilli Fabrizio		
Jota Max		
Fatus Claude		
Monticelli Tommaso		
Scherr Steger Suzanne		
Gente Ciro		
Del Vecchio Rose		
D'Angelo Emanuele		
Bonosi Dante		



Gabriella Ravenni

Pancaldi Claudio		
Grossato Elisa		
Logi Luca Giovanni		
Burton Deborah		
Sansone Matteo		
Montalto Gaetano		
Hara Michico		
Nolledi Carla		<i>Carla Nolledi</i>
Muszynska Agnieszka		
Cecchini Riccardo		
Paganelli Roberta		
Monticelli Ilaria		<i>Ilaria Monticelli</i>
Bigongiari Simonetta		<i>Simonetta Bigongiari</i>
Bigongiari Veronica		
Simonetti Livia		
Battelli Giulio		
Dotto Gabriele		
Pera Maurizio		
Groos Arthur		



Palinella Ida Cavani
Donato
Carla

**Statuto del
Centro studi Giacomo Puccini**

I. DENOMINAZIONE E SCOPI

art. 1 - Denominazione e sede

È costituita ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione "Centro studi Giacomo Puccini ETS".

L'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

Essa ha sede legale in Lucca, ma potrà anche valersi di sedi secondarie, succursali e uffici in genere dislocati in altri luoghi.

Art. 2 - Oggetto associativo

L'Associazione è una libera istituzione culturale senza fine di lucro, basata sui principi di democrazia e di uguaglianza. Essa si propone di promuovere la conoscenza di Giacomo Puccini e dei contesti nei quali egli visse e operò, della musica e del teatro d'opera del suo tempo e oltre.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale anche attraverso forme di collaborazione con associazioni ed enti che perseguono analoghe finalità, sia in Italia che all'estero.

A tal fine, in armonia con le risorse finanziarie disponibili:

a) sviluppa ogni tipo di ricerche su Puccini, la musica e il teatro d'opera del suo tempo;

b) raccoglie, custodisce e cataloga ogni tipo di fonte pucciniana (lettere, documenti, abbozzi e schizzi musicali e letterari, partiture autografe e manoscritte, partiture a stampa e spartiti, libretti, bozzetti e scenografie, manifesti, materiale iconografico, registrazioni audio e video), rendendo accessibile agli studiosi un catalogo informatizzato dei materiali in suo possesso;

c) crea, gestisce e mette a disposizione di studiosi e appassionati una biblioteca specializzata che contenga le pubblicazioni su Puccini prodotte nel mondo, nonché un'adeguata dotazione di strumenti di ricerca;

d) organizza convegni di studio e conferenze;

e) organizza mostre permanenti o itineranti sul maestro;

f) realizza pubblicazioni scientifiche (monografie, atti di convegno, miscelanee di studi, edizioni di testi e di opere, etc.) e d'informazioni (bollettini, periodici, etc.) e stipula accordi con case editrici per la produzione e la distribuzione di opere, su qualsiasi supporto, dedicate a Puccini;

g) produce materiali d'informazione realizzati coi mezzi dell'informatica, a partire da una Home page pucciniana in internet, in cui trovino spazio adeguato tutte le necessarie informazioni sull'attività che il Centro stesso svolge e intende realizzare, e sull'attività musicologica connessa ai suoi interessi scientifici;

h) collabora con chiunque operi nel campo dello spettacolo, fornendo ogni tipo di consulenza di carattere scientifico e pratico possa derivare dal patrimonio in suo possesso.

Per il conseguimento degli scopi statutari l'Associazione può operare col contributo scientifico di istituzioni culturali, enti di formazione, editori italiani e stranieri.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

II. DURATA E PATRIMONIO

Art. 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

a) quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) rendite patrimoniali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attra-

verso lo svolgimento di attività economiche di natura editoriale o commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento di obiettivi istituzionali;

g) altre entrate compatibili con le finalità sociali;

h) proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS;

i) proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

Art. 5 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6 - Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il rendiconto ovvero il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione e sottoposto all'assemblea dei soci per la sua approvazione entro il 30 giugno dell'anno successivo. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto.

III. STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7 - Gli associati

Fanno parte dell'Associazione:

a) i soci sostenitori

b) i soci ordinari

c) i soci onorari.

Il numero degli associati è illimitato.

Sono soci sostenitori o ordinari tutti coloro la cui domanda di adesione all'Associazione è approvata dal Consiglio direttivo. Le quote associative sono stabilite annualmente dal Consiglio direttivo.

La domanda di adesione deve contenere le seguenti indicazioni:

a) nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;

b) dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio direttivo deliberare in merito alle domande di adesione di nuovi soci secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Si fa obbligo di dare comunicazione scritta al richiedente circa l'esito della domanda. In caso di non ammissione, entro i successivi 15 (quindici) giorni, l'interessato potrà presentare ricorso all'Assemblea dei Soci, la quale si pronuncerà in modo definitivo nella prima convocazione utile.

Sono soci onorari le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti riconosciuti e non, le associazioni e le fondazioni che hanno contribuito in misura rilevante alla diffusione e alla conoscenza dell'opera e della figura di Giacomo Puccini. La qualifica di socio onorario viene deliberata all'unanimità dal Consiglio direttivo su proposta di due terzi di esso; i soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale. Assumono automaticamente la qualifica di socio onorario i fondatori del "Centro studi GIACOMO

PUCCINI", coloro che hanno ricoperto per almeno due mandati la carica di Consigliere e coloro che fanno parte del Comitato scientifico.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 9. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 8 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni);
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa (se prevista) secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 9 - Qualità degli associati

La qualifica di socio onorario, ordinario o sostenitore può venir meno per uno dei seguenti motivi:

- a) recesso da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R.; chi intende recedere dall'associazione deve comunicare la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto dalla data della apposita deliberazione;
- b) esclusione deliberata dal Consiglio direttivo, a maggioranza assoluta, per violazione del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi amministrativi, oppure per motivi che possano danneggiare materialmente o moralmente le iniziative o l'immagine dell'associazione;
- c) mancato pagamento della quota associativa; l'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto/bilancio dell'anno precedente;
- d) morte dell'associato.

In caso di esclusione, l'interessato può presentare ricorso all'Assemblea dei Soci entro 15 (quindici) giorni dalla notifica del provvedimento; l'Assemblea si pronuncerà in modo definitivo a maggioranza assoluta nella prima convocazione utile.

In nessun caso il socio ha diritto al rimborso delle quote associative già versate e perde ogni diritto nel patrimonio dell'associazione.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Art. 10 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Comitato Scientifico;
- d) il Collegio dei probiviri;
- e) l'Organo di controllo, ove nominato.

Art. 11 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei Soci approva gli indirizzi generali dell'Associazione ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente presso la sede o altrove mediante avviso scritto che contenga l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e seconda convocazione della riunione e l'elenco dei punti all'ordine del giorno.

L'avviso dovrà essere inviato all'indirizzo risultante dal libro degli associati ovvero mediante posta elettronica anch'essa all'indirizzo indicato dagli associati in tempo utile (almeno quindici giorni prima della data fissata), tenendo presenti le necessità dei soci stranieri.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno per l'approvazione del rendiconto/bilancio d'esercizio, e comunque ogni qualvolta il Presidente o almeno la metà più uno dei membri del Consiglio direttivo lo ritengano opportuno. L'Assemblea può essere convocata anche con richiesta scritta da almeno un decimo dei soci con diritto di voto, per motivi attinenti l'attuazione dei fini statutari o il funzionamento degli organi.

L'Assemblea è costituita da:

- a) Soci Onorari;
- b) Soci Sostenitori e Ordinari in regola col pagamento delle quote.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 2 mesi nel libro degli associati.

Ciascun socio potrà rappresentare un altro socio, purchè munito di delega scritta.

Art. 12 - Quorum costitutivi

Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessaria – in prima convocazione – la presenza fisica (o tramite delega) anche in modalità remota della metà più uno dei soci; in seconda convocazione (ad almeno un'ora di distanza dalla prima) l'assemblea avrà validità qualsiasi sia il numero dei presenti.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, ne sia garantita la possibilità di intervento e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Art. 13 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Centro o, nel caso di sua assenza per accertato impedimento, dal Vicepresidente o dal membro più anziano del Consiglio direttivo; le deliberazioni dell'assemblea debbono essere verbalizzate da un segretario nominato dal Presidente; il verbale dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

Art. 14 - Competenze dell'assemblea e quorum deliberativi

Spetta inderogabilmente all'Assemblea:

- a) nominare i membri del Consiglio direttivo;
- b) nominare il Collegio dei probiviri;
- c) nominare i membri dell'organo di controllo, se previsto e o il revisore dei conti;
- d) approvare il rendiconto/bilancio consuntivo di ogni esercizio;
- e) deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e

promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

g) deliberare sulle modifiche al presente Statuto;

h) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;

i) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto/bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto e la loro presenza incide sul quorum costitutivo.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza – in proprio o per delega – di almeno due terzi (2/3) degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza – in proprio o per delega – di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati aventi diritti di voto, in proprio o per delega, e delibera con la maggioranza dei tre quarti dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza – in proprio o per delega – di almeno due terzi (2/3) degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza – in proprio o per delega – di almeno due terzi (2/3) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza – in proprio o per delega – di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 15 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'associazione ed è composto da un numero compreso tra cinque e nove membri eletti dall'Assemblea; i membri del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni, e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

In caso di decesso, revoca o dimissioni di uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato e a condizione che rimanga in carica la maggioranza dei consiglieri eletti, l'attività del consiglio prosegue fino alla scadenza del mandato. La carica di consigliere è onorifica, e dà diritto al rimborso delle spese sostenute per necessità sociali.

Art. 16 - Competenze e funzionamento del consiglio

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione; è investito dei più ampi poteri per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato all'assemblea per disposizione di legge, o dal presente statuto; esso

decide sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione. In particolare il Consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione degli scopi statutari e ne stabilisce le modalità;
- b) nomina al suo interno il Presidente e eventualmente il Vicepresidente dell'Associazione e dà ad essi ampio mandato esecutivo;
- c) può nominare un segretario del consiglio;
- d) nomina il Comitato scientifico;
- e) nomina eventuali comitati tecnici e/o gruppi di lavoro che agiranno in totale autonomia operativa, dovendo peraltro rispondere del proprio operato al Consiglio direttivo;
- f) indica gli investimenti patrimoniali;
- g) stabilisce l'importo annuale delle quote sociali;
- h) delibera sull'ammissione dei soci;
- i) decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione, e sull'eventuale collaborazione con terzi;
- j) approva il progetto di rendiconto/bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- k) conferisce e revoca procure;
- l) delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- m) stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- n) cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente o da almeno tre dei suoi membri, presso la sede o altrove, mediante avviso (per posta ordinaria, fax o e-mail) che contenga l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco dei punti all'ordine del giorno, inviato almeno quindici giorni prima della data fissata, tenendo presenti le necessità di eventuali Consiglieri non residenti in Italia; esso può tuttavia ritenersi validamente convocato anche in assenza di tali formalità, qualora alla riunione partecipino tutti i membri del Consiglio.

Il Consiglio è convocato almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta il Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo lo ritengano opportuno.

Si può prevedere l'intervento alle riunioni di consiglio direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Art. 17 - Deliberazioni del consiglio direttivo

Le deliberazioni del Consiglio direttivo vengono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti; esse sono ritenute valide solo se alla riunione prendono parte la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica; in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

Il Presidente può invitare il Consiglio ad assumere delibere mediante consultazioni tramite posta elettronica, su temi specifici relativi a:

- a) ammissione di nuovi soci;
- b) questioni di assoluta urgenza e necessità.

Le delibere assunte mediante tale procedura sono ritenute valide a condizione che:

- a) la consultazione avvenga su una singola proposta;
- b) tutti i Consiglieri esprimano in modo definitivo il proprio parere;
- c) la proposta ottenga il voto favorevole dell'unanimità dei Consiglieri;
- d) la delibera venga ratificata alla prima riunione utile del Consiglio direttivo.

Art. 18 – Presidente

Spetta al Presidente:

- a) la legale rappresentanza dell'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio;
- b) coordinare e controllare ogni attività culturale, organizzativa e amministrativa dell'Associazione;
- c) convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci;
- d) convocare e presiedere il Consiglio direttivo;
- e) consultare i membri del Consiglio direttivo;
- f) eseguire i deliberati del consiglio direttivo.

Art. 19 - Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è composto da studiosi del teatro d'opera, e in particolare di Puccini e della fin de siècle, di provata fama internazionale; si compone di almeno dodici membri, nominati dal Consiglio direttivo tra i soci dell'Associazione.

Il Comitato scientifico elegge al suo interno un coordinatore; risponde del suo operato al Consiglio direttivo.

Art. 20 - Competenze del comitato scientifico

Al Comitato scientifico pertiene il compito di:

- a) formulare il programma culturale del Centro;
- b) formulare il programma editoriale del Centro;
- c) vigilare sulla qualità dei progetti sottoposti al Consiglio direttivo.

Art. 21 - Il Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto di almeno tre membri nominati dall'Assemblea. Dura in carica cinque anni, ed i suoi membri sono rieleggibili. Esso:

- a) vigila sulla corretta applicazione dello Statuto;
- b) decide di eventuali controversie tra soci ed Associazione.

In caso di controversia il Collegio dei probiviri deciderà senza formalità procedurali e con giudizio inappellabile.

Art. 22 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministe-

riali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 23 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 24 - Struttura organizzativa

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 25 – Libri

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 26 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 CTS.

Art. 27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 28 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Firmato: Gabriella Ida Ravenni - Domenico Costantino